

XXXXXXXXXX

Via XXXXXXXX

00000 XXXXXXXX (LT)

**Ufficio del Giudice di Pace di GAETA**

**Ricorso ex art. 204 bis C.d.S.**

Il Sig. XXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XX/XX/XXX e ivi residente alla Via XXXXX n. XX, con il presente atto ricorre

**CONTRO**

il **Comune di Gaeta**, in persona del Sindaco *p.t.*

**PER**

l'**annullamento, previa sospensione** degli effetti, del verbale di accertamento n° XXXXX/X/XX – XXXXXX/XX emesso dalla Polizia Municipale di Gaeta, **notificato in data XX/XX/XXXX.**

**FATTO**

- il verbale di accertamento che si contesta ha per oggetto la violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S.;
- in particolare, il ricorrente, in qualità di proprietario del veicolo tg. XX XX XX, è stato sanzionato perché – nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale, il conducente del predetto veicolo avrebbe circolato alla velocità di Km/h 90,00, superando di Km/h 30,00 la velocità massima di Km/h 60,00 consentita nel tratto di strada percorso (*strada regionale 213 "flacca" – Km 22,900 direzione Napoli*);
- tale violazione non veniva immediatamente contestata perché rilevata mediante apparecchiatura automatica modello Traffiphot III SR. Per cui, solo in data XX/XX/XXXX, **mediante notifica a mezzo del servizio postale**, il ricorrente prendeva visione e conoscenza del verbale di violazione per eccesso di velocità;

- in virtù del summenzionato accertamento, al ricorrente veniva irrogata una sanzione pecuniaria di € 168,00, oltre alla sanzione accessoria della decurtazione di n° 5 punti dalla patente di guida. Ciò posto, il ricorrente considera il predetto verbale di accertamento n° XXXXXX/X/XX – XXXXXX/XX assolutamente **ILLEGITTIMO** e ne chiede pertanto l'**ANNULLAMENTO**.

Tuttavia, prima di indicare - nello specifico - i motivi che giustificano detta richiesta, risulta opportuno richiamare l'art. 23 - comma 12 - della legge n. 689/1981. Tale articolo è di fondamentale importanza in quanto impone al giudice - chiamato a decidere in ordine alla fondatezza di un ricorso - di accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (destinatario della sanzione). In virtù di tale articolo, quindi, l'atto amministrativo impugnato (verbale di accertamento) non può essere considerato legittimo in via presuntiva. Colui che accerta una sanzione amministrativa assume, nel giudizio di opposizione, la veste di "attore sostanziale" (*cfr. Corte Costituzionale – sentenza 18/12/1995 n. 507*). In altri termini, la Pubblica Amministrazione accertatrice di una sanzione (e non l'odierno ricorrente!), deve fornire la prova dell'esistenza di una violazione amministrativa. Se la P.A. non riesce a dimostrare la responsabilità del presunto trasgressore il ricorso va accolto. Fatta questa debita premessa, il ricorrente espone i seguenti

### **MOTIVI DI OPPOSIZIONE**

#### **1) Carenza di legittimazione ad agire della Polizia Municipale di Gaeta**

Il ricorrente rileva che, ai sensi dell'art. 12, 1° comma, punto e), del codice della strada, la polizia municipale esercita la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale **nell'ambito esclusivo del suo territorio**. Pertanto, si eccepisce la carenza di legittimazione ad agire del predetto Comando di Polizia Municipale sul tratto di strada indicato nel verbale (*strada regionale 213 "flacca" – Km 22,900 direzione Napoli*). Il Comune opposto dovrà fornire **prova documentale**, al fine di accertare se il luogo ove è stata elevata l'infrazione contro il ricorrente rientri nella sua competenza territoriale (*cfr. Giudice di Pace di Bari, 10 settembre 2008, n. 5942, sez. VI*). In altri termini, occorre che l'Ente sia stato autorizzato ad agire, in funzione di

polizia stradale e al di fuori del proprio ambito territoriale, attraverso un apposito provvedimento ministeriale, di cui se ne chiede l'esibizione in giudizio.

## **2) Illegittimità della violazione accertata mediante autovelox in mancanza dell'obbligo di informazione**

Un altro aspetto importante del decreto legge n. 121 è rappresentato al comma 1 dell'art. 4, in virtù del quale è fatto obbligo all'organo di polizia di informare l'utente della strada in ordine all'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi autovelox. Questa disposizione è finalizzata a evitare pericolo alla circolazione che può altrimenti esserci per il c.d. effetto sorpresa. Se manca l'informazione la multa è nulla per violazione di legge (*cf.* Cassazione civile - sez. II - 17 novembre 2006 - n. 24526; Cass. civile - sez. II - 31 maggio 2007 - n. 12833). In ordine alle modalità in cui l'utente della strada viene a conoscenza dell'autovelox, il decreto legge n. 117 del 3 agosto 2007 ha aggiunto il comma 6 *bis* all'art. 142 del vigente codice della strada. In virtù di tale nuova disposizione *"le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno"*. Con il conseguente provvedimento n. 27458 del 15 agosto 2007, il Ministro dei Trasporti ha decretato che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate in 3 diversi modi: 1) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti; 2) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile; 3) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli in dotazione della polizia. Tali segnali devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale vanno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. Se installati su autovetture, le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica:

"controllo velocità" ovvero "rilevamento velocità". I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi. In ogni caso, **tale distanza non può superare i 4 Km**. Oltretutto, è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse. Non da ultimo, la circolare del Ministero dell'Interno, datata 3 agosto 2007, ha stabilito che le postazioni mobili di controllo della velocità a mezzo autovelox devono essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio, **che dovranno essere posizionati ad almeno 400 metri** dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: «controllo di velocità» ovvero «rilevamento di velocità». Tale circolare, in sostanza, detta la regola della distanza minima tra la segnaletica informativa e il punto di rilevamento a mezzo autovelox. L'obbligatorietà di tale distanza minima è stata recentemente ribadita da una sentenza della Suprema Corte (*cf. Corte di Cassazione - Sezione II Penale - sentenza n. 11131 del 13 marzo 2009*) la quale ha confermato il sequestro di alcuni veicoli e autovelox della società "Speed Control" per l'utilizzo "truffaldino" che ne veniva fatto a danno degli automobilisti. In sostanza, gli autovelox incriminati venivano "nascosti", a bordo di vetture, al fine di trarre in inganno i malcapitati automobilisti e speculare sugli introiti delle multe.

### **3) Illegittimità dell'accertamento in mancanza di omologazione dell'autovelox**

L'art. 142 - comma 6 - del codice della strada, riconosce il valore di fonti di prova, per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, alle sole apparecchiature che risultino **debitamente omologate**. Pertanto, l'Ente accertatore dovrà depositare agli atti di causa il decreto di omologazione dell'autovelox. In mancanza, il rilevamento automatico compiuto ai danni del ricorrente è privo di efficacia sanzionatoria e il

verbale di infrazione va annullato.

#### **4) Illegittimità dell'accertamento in mancanza di taratura dell'autovelox**

Tuttavia, la recente giurisprudenza di merito ha affermato che la sola omologazione non basta a fugare i dubbi sulla certezza e sull'attendibilità della misurazione compiuta dall'autovelox (*cfr. Tribunale di Lodi, sentenza del 22 maggio 2000 n. 363; Giudice di Pace di Recco, sentenza del 7 giugno 2006; Giudice di Pace di Sarzana, sentenza del 27 marzo 2007; Giudice di Pace di Mileto, sentenza n° 9 del 18/01/2008*). Ciò che invece risulta indispensabile – secondo i giudici - è che l'**apparecchiatura automatica sia tarata** per l'uso che ne deve essere fatto. In altri termini, lo strumento di misurazione della velocità, per essere attendibile, deve essere "calibrato" sia nella fase iniziale di montaggio sia durante il suo funzionamento, **con verifiche periodiche non superiori a un anno**. Oltretutto, la c.d. tolleranza forfettaria (il 5%) non può in alcun modo sostituire le operazioni di taratura. Come pure la taratura non può essere sostituita da sistemi di autocontrollo effettuati *sic et simpliciter* dall'organo di polizia che accerta l'infrazione. D'altronde, la misurazione della velocità costituisce un accertamento "irripetibile"; per cui è necessario il preventivo ed il periodico controllo in ordine al funzionamento degli autovelox. L'operazione di taratura viene attualmente compiuta dai Centri di Servizio di Taratura in Italia (SIT). Ebbene, gli unici centri accreditati e autorizzati al rilascio dei certificati di taratura degli autovelox sono: 1) Il Centro SIT n. 101 T.E.S.I. s.r.l. - Zona Industriale Castelnuovo, 242/b - 52010 SUBBIANO (AR). Tel. 0575/420978 - 422468. Accreditato dal 12 giugno 2006; 2) Il Centro SIT n. 104 Politecnico di Milano - Servizio Qualità di Ateneo - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO. Tel. 02/23999245 - 23999244. Accreditato dal 28 novembre 2006 (*cfr. Dichiarazione sulla "taratura dei dispositivi per misurazioni utilizzati per il controllo del traffico" rilasciata dal responsabile del SIT - Servizio di taratura in Italia del 14 marzo 2008*). L'organo accertatore dovrà quindi provare che l'autovelox in questione sia fornito di certificato di taratura annuale (*cfr. Giudice di Pace di Teano, sentenza del 3 marzo 2009, n. 355; Giudice di Pace di Foggia, sentenza del 25 settembre 2009, n. 1162; Giudice di Pace di Bari, sentenza del 20 gennaio 2010, n.*

403) . Difatti, la semplice dicitura del tipo: " ....è stata verificata in perfetta funzionalità al momento in cui è stata installata", non basta a rendere l'autovelox immune da vizi di manutenzione e funzionamento. In più, la P.A. dovrà dimostrare che il certificato di taratura - se esistente - sia stato rilasciato da un centro SIT (Sistema di taratura in Italia) autorizzato e accreditato (*cf. Giudice di Pace di Mileto, sentenza n° 9 del 18/01/2008*).

#### **5) Illegittimità dell'accertamento tramite autovelox se manca la prova documentale**

L'art. 142 comma 6 del codice della strada sancisce che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. Con il termine "risultanze" si deve intendere qualsiasi documento anche fotografico, che costituisca la "materializzazione" del dato (eccesso di velocità) rilevato dall'apparecchiatura utilizzata. D'altronde, l'art. 345 del regolamento di esecuzione dal codice della strada stabilisce che gli autovelox siano fabbricati in modo da misurare la velocità di un veicolo, in un certo momento, in modo chiaro ma, soprattutto, accertabile. Ragion per cui, la Pubblica Amministrazione deve fornire la prova oggettiva dei presupposti che hanno portato all'applicazione delle sanzioni amministrative, prova che deve consistere in un documento (fotografie o scontrino) autonomo e distinto dal verbale di contestazione (*cf. Giudice di Pace di Aquila Terme, sentenza 1° marzo 2004, n. 68*).

#### **6) Illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente**

In virtù della sentenza n° 27/2005 pronunciata dalla Corte Costituzionale, i punti dalla patente non possono essere sottratti al ricorrente solo perché risulta l'intestatario del veicolo tg. XX XX XX al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). Per una corretta applicazione dell'istituto della decurtazione dei punti, occorre che l'organo di polizia accertatore dell'infrazione abbia preliminarmente fermato il conducente, per procedere alla sua identificazione. Questo perché la decurtazione dei punti è una sanzione avente natura personale e fortemente privativa della libertà di circolazione.

**TANTO PREMESSO**

**CHIEDE**

**al Giudice di Pace di Gaeta:**

- di sospendere l'esecuzione del verbale di accertamento impugnato;
- di fissare l'udienza per la comparizione delle parti in causa;
- di discutere – in tale sede – le motivazioni spiegate nel presente ricorso;
- di accogliere, all'esito della discussione e della eventuale istruttoria, le seguenti

**CONCLUSIONI**

1) **ANNULLARE il verbale di accertamento n° XXXXXX/X/XX – XXXXXX/XX**

2) **CONDANNARE il Comune di Gaeta – in persona del Sindaco p.t. - al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente per difendersi nel presente giudizio.**

**Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia, si dichiara che il valore del presente procedimento è di € 168,00. Contributo unificato € 30,00 (oltre alla marca da bollo da € 8,00)**

**IN VIA ISTRUTTORIA DEPOSITA:**

- verbale di accertamento n° XXXXXX/X/XX – XXXXXX/XX;

**XXXXX, data deposito del ricorso**

**In fede**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**